



# CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

(PROVINCIA DI BRINDISI)

Prot. N. 4369

Addi 11 GIU. 1986

CONCESSIONE N. 169

## PER ATTIVITA' COMPORTANTE TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA NEL TERRITORIO COMUNALE

(Legge 28-1-1977, n. 10 - Norme per la edificabilità dei suoli)

Vista la domanda del Sig. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
nato a ..... il ....., residente in BRINDISI  
in Via ....., tendente ad ottenere la concessione edilizia per eseguire in  
questo Comune in Via Zona 167 i lavori di:  
costruzioni alloggi popolari legge 5/8/1978 4° Biennio 1984/1985

- Visti gli atti tecnici ed amministrativi;
- Visto il parere della C. E. C. del 3/3/1986 a condizione che:  
=====

- Visti i regolamenti di edilizia, di igiene e di Polizia Urbana;
- Viste le leggi 178/1942 n. 1150 - 6.8.1967 n. 765 - 28.1.1977 n. 10;
- Vista la legge Comunale e Provinciale T. U. 33.1934 n. 383;
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
- Visto il parere dei VV. FF. del ..... n. ....;

Dato atto che, ai fini del rilascio della presente concessione, la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28.1.1977 n. 10

- a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione (art. 5) mediante: esente
- b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione (art. 6) mediante: esente

### C O N C E D E

a : ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI C. F. ....  
e a ..... C. F. ....

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perché riesca solida igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto la osservanza delle prescrizioni retro indicate.

I lavori dovranno essere iniziati entro il 11 GIU. 1987 ed ultimati entro  
il 11 GIU. 1989 pena la decadenza della presente concessione

Se non ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 4-5 comma della legge 28.1.1977 n. 10, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non ultimata.

1) Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione sul lavoro;

2) Devono essere salvati i diritti dei terzi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;

3) Deve evitarsi di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;

4) Il luogo destinato alla costruzione deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree e gli spazi pubblici;

5) Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici, si deve ottenere apposita autorizzazione dall'Ufficio Tecnico Comunale; le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo termine;

6) Per manomettere il suolo pubblico, il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dall'Ente competente;

7) Gli assiti di cui al paragrafo 3 o altri ripari, debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterna a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;

8) L'Ufficio Comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precati, ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

9) L'allineamento stradale e gli eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;

10) E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi natura al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e la applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;

11) Dovranno infine, essere osservate le norme e le disposizioni di cui alla legge 5-11-1971 n. 1086 sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a struttura metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25-11-1962 n. 1684 avente per oggetto: "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche";

12) Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore sono responsabili di ogni inosservanza alle norme generali di legge e di regolamento e delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;

13) Per le costruzioni eseguite in difformità del progetto, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L. 28-1-1977 n. 10, nonché quelle penali di cui al successivo art. 17;

14) Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianti idrici, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.

Il Direttore dei lavori è tenuto a comunicare per iscritto, entro cinque giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere collocata all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: DITTA - IMPRESA - PROGETTISTA - DIRETTORE DEI LAVORI ESTREMI DELLA PRESENTE CONCESSIONE. Si allega alla presente, una copia dei disegni presentati, munita di regolare visto.

IL SINDACO

